

Fondo Inclusione ASA

Regolamento

Articolo 1: Nome e Sede

- 1.1 Il fondo di inclusione è denominato "Fondo Inclusione ASA".
- 1.2 La sede legale è quella della All Sport Association di cui il fondo è parte integrante.

Articolo 2: Scopo

- 2.1 Il fondo ha come scopo principale quello di raccogliere fondi, attraverso donazioni, partecipazioni, campagne di sostegno, per finanziare attività inclusive all'interno dei progetti e ai programmi svolti da ASA sul territorio.
- 2.2 Il fondo si impegna a garantire che i contributi siano utilizzati in modo trasparente e responsabile ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo di cui al punto 2.1.

Articolo 3: Finanziamento

- 3.1 Il fondo può essere finanziato tramite sussidi, donazioni, sponsorizzazioni e altre forme di raccolta fondi.
- 3.2 Le donazioni possono essere effettuate in denaro o in natura.
- 3.3 È garantita la massima trasparenza nella gestione delle risorse.

Articolo 4: Organizzazione

- 4.1 Il fondo è gestito da un Comitato di Gestione composto da un minimo di 3 membri.
- 4.2 I membri del Comitato sono nominati per un mandato di 2 anni e possono essere riconfermati.
- 4.3 Il Comitato si riunisce almeno 2 volte all'anno per pianificare e valutare le attività.

Articolo 5: Attività

- 5.1 Il fondo può organizzare eventi, campagne di sensibilizzazione e altre attività finalizzate al raggiungimento del suo scopo.
- 5.2 Le attività devono essere pianificate in modo da massimizzare l'impatto sociale e la visibilità del fondo.

Articolo 6: Rapporti e Trasparenza

- 6.1 Il fondo redigerà un rapporto annuale che descrive le attività svolte e l'uso delle risorse finanziarie.
- 6.2 Il rapporto sarà reso disponibile al pubblico e inviato ai donatori.

Articolo 7: Modifiche al Regolamento

- 7.1 Il presente regolamento può essere modificato su proposta del Comitato di Gestione, con l'approvazione di almeno 51% dei membri.
- 7.2 Le modifiche devono essere comunicate ai membri e ai donatori.

Articolo 8: Scioglimento

- 8.1 In caso di scioglimento del fondo, il patrimonio residuo sarà destinato ad un'altra organizzazione benefica con scopi simili.

Articolo 9: Disposizioni finali

- 9.1 Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione.
- 9.2 Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla legislazione svizzera vigente.